

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 29/10/2021

A tutti le Aziende

Loro sedi

CIRCOLARE FLASH N. 29

Oggetto: **DECRETO FISCALE: ULTERIORI CONGEDI PARENTALI PER FIGLI AFFETTI DA COVID-19, INQUARANTENA O DAD FINO AL 31.12.2021**

- **Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021**

Il Decreto Legge n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) reintroduce, **fino al 31 dicembre 2021**, a favore dei lavoratori dipendenti, i **congedi parentali** per i **figli affetti da Covid-19, in DAD o in quarantena**. I congedi in parola possono essere fruiti in forma giornaliera o oraria e danno diritto ad un'indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione, **previa domanda all'Istituto da effettuarsi o tramite il proprio Pin personale o rivolgendosi ad un Patronato**.

IPOTESI DI FRUIZIONE E DURATA

Il DL n. 146/2021, all'art. 9, comma 1, dispone che il **lavoratore dipendente**

- **genitore di figlio convivente minore di anni 14,**
- **alternativamente all'altro genitore,**

può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

- della **sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,**
- dell'**infezione da SARS-CoV-2 del figlio,**
- della **quarantena del figlio** disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente **a seguito di contatto ovunque avvenuto.**

Il successivo comma 2, con riferimento a **figli con disabilità in situazione di gravità accertata** ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, stabilisce che il **beneficio** in esame **spetta a prescindere dall'età del figlio**, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo in esame può essere fruito **in forma giornaliera o oraria**.

Eventuali **periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale** richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001 per i periodi in oggetto (sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale, infezione da SARS-CoV-2 o quarantena dei figli), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore DL n. 146/2021) possono essere convertiti, su richiesta dell'interessato, nei congedi parentali Covid-19 disciplinati

dal DL n. 146/2021 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Per i **periodi di astensione** in oggetto è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'**indennità pari al 50% della retribuzione** stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 151/2001 (Testo Unico della maternità e della paternità) ad eccezione del comma 2 del medesimo art. 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

In sostanza, la disposizione ricalca quanto previsto per i precedenti congedi parentali Covid-19.

Per i **figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni**, è previsto il **diritto** da parte di uno dei genitori, alternativamente all'altro, **di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità** e senza **contribuzione figurativa**, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E I 16 ANNI

È espressamente previsto che, per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo indennizzato (figli minori di 14 anni) ovvero non indennizzato (figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni) oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI